



# Fondazione Luca Pacioli®

## MONITORAGGIO FISCALE DEI CAPITALI

*Circolare n. 12/2002*

*Documento n. 20 del 18 luglio 2002*

Via G. Paisiello, 24 – 00198 Roma

tel.: 06/85236387 (fax 06/85236390) - c.f.:80459660587

[www.fondazioneluca Pacioli.it](http://www.fondazioneluca Pacioli.it) - [fondazioneluca Pacioli@consrag.it](mailto:fondazioneluca Pacioli@consrag.it)

*Premessa*

<b>1. La progressiva liberalizzazione dei movimenti di capitale nella disciplina comunitaria</b>	Pag. 3
<b>2. La liberalizzazione valutaria e le sue conseguenze</b>	“ 6
<b>3. Il D.L 28 giugno 1990 nr. 167</b>	“ 8
3.1 <i>Trasferimenti da parte di soggetti residenti</i>	“ 9
3.2 <i>Trasferimenti da parte di soggetti non residenti</i>	“ 10
3.3 <i>Fattispecie di esonero. I Valori in regime amministrativo e gestito</i>	“ 11
<b>4. I trasferimenti al seguito di denaro, titoli e altri valori mobiliari</b>	“ 13
<b>5. Gli obblighi dichiarativi : il modello RW della dichiarazione annuale dei redditi</b>	“ 14
5.1 <i>Obblighi dichiarativi: la relazione intercorrente tra soggetto e bene</i>	“ 16
5.2 <i>Tassazione presuntiva</i>	“ 17
<b>6. Le sanzioni</b>	“ 18
6.1 <i>Omessa o infedele dichiarazione per i trasferimenti al seguito</i>	“ 18
6.2 <i>Le altre sanzioni</i>	“ 19
 <i>Appendice</i>	 “ 23

## IL MONITORAGGIO FISCALE INQUADRAMENTO GENERALE DELLA NORMATIVA

### *Premessa*

Il controllo - inteso tale termine nella sua accezione più lata di "apposizione di regole" - dei flussi monetari ha costituito da sempre uno dei più importanti sistemi con i quali gli Stati hanno inteso regolare le transazioni finanziarie ed i movimenti di capitali, nonché stabilizzare o eventualmente correggere gli equilibri economici con gli altri Paesi.

A tale obiettivo, di chiara matrice politico-economica se ne sono aggiunti nel tempo ulteriori, identificabili - in un primo momento - con il c.d. "protezionismo valutario" (principale espressione del quale è stata la preservazione della prerogativa del monopolio dei cambi in carico allo Stato), e, in epoche più recenti, con necessità di carattere tributario, delle quali si avrà modo di parlare più oltre, e, da ultimo, con finalità di prevenzione e controllo delle attività di riciclaggio.

Può oggi dirsi che la disciplina attualmente vigente in tema di c.d. "monitoraggio", trova la propria *ratio* proprio nell'assolvimento degli ultimi due obiettivi più sopra delineati (si pensi solo alla assurdità logica e storica, prima che giuridica, del mantenimento di un protezionismo valutario nell'ambito di un'unione economica e monetaria europea).

### **1. La progressiva liberalizzazione dei movimenti di capitale nella disciplina comunitaria**

E' utile ricordare che tra i quattro obiettivi fondamentali del Trattato di Roma (la rimozione degli ostacoli esistenti tra gli Stati membri che di fatto impediscono una libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi) all'art. 3 lett. c) viene espressamente indicata la necessità di giungere ad una liberalizzazione dei movimenti di capitali.

Non v'è dubbio che tra le quattro "libertà fondamentali" sancite dal Trattato, questa sia stata (e per certi versi è tutt'ora), quella che ha avuto il cammino più difficile e travagliato, e non sarà difficile coglierne appieno i motivi se si pensi che la particolare materia veniva spesso ad interferire - se non addirittura a coincidere - con le scelte di politica economica e monetaria degli Stati membri.

In conseguenza di ciò, nella medesima sede del Trattato, agli Stati firmatari veniva lasciato ampio margine di manovra nell'adozione di misure restrittive, sì da far

giungere qualche commentatore ad affermare che gli artt. 67 e 68, relativi per l'appunto ai movimenti di capitali, pagamenti e trasferimenti di moneta, fossero più norme a contenuto programmatico, contenenti dichiarazioni "di principio", piuttosto che a contenuto dispositivo tese a sancire e garantire tutela ad una delle quattro libertà fondamentali su cui era stata fatta poggiare la neonata organizzazione internazionale. Anche qui, come spesso accade, talvolta si perde il senso dell'equilibrio, e ci si trova a muovere critiche e osservazioni ad una norma in modo asettico, in valore assoluto, quasi dimenticando di ricondurla al tempo e nel contesto in cui è stata ideata e pensata o, peggio ancora, interpretandola con l'occhio rivolto all'attuale realtà; un tale modo di procedere non potrà mai far cogliere all'interprete il vero valore, la vera portata innovativa di una norma che, nel nostro caso, è stata scritta a dodici anni di distanza dalla fine della seconda guerra mondiale e a cinque dalla fine del piano Marshall: non solo non crediamo che si potesse chiedere di più, al contrario, riteniamo che essa costituisca un non comune esempio di lungimiranza. In ogni caso, l'impulso proveniente da Bruxelles verso un mutamento della situazione legislativa esistente negli Stati membri non si è arrestato alla statuizione di meri principi: con la direttiva 24 giugno 1988 n. 361 la Comunità ha realizzato la tappa più importante e innovativa nel processo di liberalizzazione della circolazione dei capitali.

La direttiva 361/1988, attesa la precisione con la quale venivano individuati gli obblighi a carico degli Stati membri, la determinatezza e la assenza di condizioni può a buon diritto essere considerato un esempio di direttiva c.d. *self executing*, ossia avente diretta applicabilità ed efficacia all'interno dell'ordinamento giuridico degli Stati membri (sul concetto di diretta efficacia ed applicabilità di una direttiva comunitaria, si rinvia alla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'ambito della quale si segnalano in particolare le sentenze: *Commissione c. Regno del Belgio*, 6 Maggio 1980; *Becker c. Finanzamt Munster-Innenstadt*, 1982; fino alla importantissima *Repubblica italiana c. Francovich*, altrimenti conosciuta come il "caso Francovich", del 19 Novembre 1991).

Menzione particolare merita l'art. 4, comma 2 della direttiva in argomento, laddove (il principio ivi statuito sarà poi ripreso tre anni dopo dal Trattato di Maastricht del 1991, v. pag. 5) si afferma che

*"..le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano il diritto degli Stati membri di adottare le misure indispensabili per impedire le infrazioni alle leggi e ai regolamenti interni, specialmente in materia fiscale o ai fini della sorveglianza cautelare degli istituti finanziari o di stabilire procedure di dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica..."*.

Si è volutamente riportato tale passo della direttiva poiché esso costituisce esattamente l'appiglio normativo cui si ispirerà il legislatore nazionale nell'emanazione del D.L. 167/1990 sul monitoraggio fiscale dei movimenti di capitale.

Il nostro Paese ha dato attuazione alla direttiva 361 con il D.P.R. 148/1988, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle leggi in materia valutaria, nel quale è stato sì trasfuso il principio ispiratore affermato dal legislatore comunitario, ovvero della libertà delle relazioni economiche con l'estero (sancito dall'art. 5 del T.U.) ma con il quale è stato comunque conservato un notevole complesso di limiti e restrizioni (anche non valutarie) che, anche se non in linea di principio, comunque, di fatto costituivano ancora un ostacolo all'attuazione della piena liberalizzazione.

Autorevole dottrina, nel salutare con "sano scetticismo" l'entrata in vigore delle nuove disposizioni valutarie, non mancò - comunque - di coglierne il tratto maggiormente innovativo, osservando che in campo valutario, nel nostro Paese, si passava dal principio del *"tutto è vietato salvo autorizzazioni"* al *"tutto è consentito salvo divieti"*.

Indubbiamente il risultato non può dirsi di poco conto in un Paese in cui fino a poco tempo prima l'esportazione di valuta, se non accompagnata dai relativi obblighi dichiarativi, costituiva comportamento penalmente rilevante.

Tra le principali innovazioni contenute nel T.U. meritano menzione:

- a. il temperamento al rigido principio della canalizzazione delle operazioni valutarie attraverso intermediari abilitati (retaggio più che evidente del monopolio dei cambi) prevedendo - per la prima volta - un'area di relativa libertà di procedure, accanto ad un'area di operazioni a canalizzazione obbligatoria;
- b. i nuovi compiti attribuiti all'Ufficio Italiano dei Cambi (art. 21) che viene incaricato dell'effettuazione di rilevazioni sulle operazioni con l'estero per finalità conoscitive e statistiche; si osservi che in conseguenza di quanto *sub* lett. a., venne altresì introdotto il sistema delle Comunicazioni valutarie Statistiche (c. d. CVS) diretto a rilevare anche le operazioni non canalizzate.

Un ulteriore passo avanti verso la liberalizzazione dei movimenti di capitale lo si deve al Trattato di Maastricht del 10 dicembre 1991: con esso furono vietate tutte le restrizioni alla circolazione ed ai pagamenti fra gli Stati firmatari e, cosa ancora più importante, fra questi e i Paesi terzi.

Anche il trattato di Maastricht, tuttavia, nonostante la sua portata innovativa,

1. lasciava impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare le norme di

carattere fiscale ritenute necessarie al fine di colpire i soggetti cui i capitali sono riferibili sulla base della loro residenza ovvero del luogo ove il capitale viene investito, e

2. faceva loro salvo il diritto degli Stati di introdurre nel loro diritto interno le disposizioni ritenute necessarie aventi finalità di controllo, studio e rilevamento statistico dei flussi finanziari, alla condizione che tali norme non potessero essere identificate come un metodo indiretto per frapporre ostacoli al principio di libera circolazione di capitali

## **2. La liberalizzazione valutaria e le sue conseguenze**

All'indomani della liberalizzazione valutaria i mercati, il sistema bancario e finanziario, e in genere il sistema economico del nostro Paese, che fino a poco prima avevano operato in un regime di rigida canalizzazione al di fuori del quale ci si veniva a trovare quasi sempre sul terreno dell'illecito se non del reato, salutarono la riforma operata con comprensibile entusiasmo ed ottimismo.

Tale prospettiva non era però condivisa (e forse non avrebbe potuto esserlo) dall'Amministrazione finanziaria, la quale aveva tratto prezioso vantaggio dalla precedente architettura del sistema che, canalizzando le operazioni da e per l'estero attraverso il sistema bancario, consentiva al Fisco un "comodo" controllo sui flussi reddituali in entrata incaricando l'intermediario di effettuare il prelievo fiscale attraverso la c.d. "ritenuta d'ingresso", e riservandosi in ogni momento la facoltà di controllo "a posteriori" nei confronti del percettore (si cfr. art. 3, comma 1 del TUIR, approvato con D.P.R. 917/1986, nel quale è normativamente tradotto il principio della tassazione sulla base del reddito mondiale del soggetto, c.d. *world-wide income taxation principle* per le persone fisiche; come noto, in ossequio a tale principio, l'Erario sottopone ad imposizione qualunque provento affluisca al soggetto residente nel corso del periodo d'imposta, ovunque esso si sia prodotto).

A ciò si aggiunga il fondato timore della diffusione di comportamenti evasivi incoraggiati dalla scomparsa di ogni deterrente di ordine psicologico che la elevata probabilità di sfuggire a controllo da parte dell'Amministrazione aveva necessariamente provocato. Queste, in buona sostanza, le "controspinte" che portarono all'emanazione del D.L. 28 Giugno 1990 nr. 167, convertito con modificazioni dalla Legge 4 Agosto 1990 nr. 227.

Le finalità che il Decreto Legge – i cui ideatori furono il Presidente del consiglio dei Ministri *pro-tempore*, on. G. Andreotti ed il suo Ministro del Tesoro, G. Carli - rubricato "Rilevazioni ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori", si poneva sono efficacemente compendiate nella Relazione Governativa; nella

stessa, in particolare, si legge che

*"...era divenuto necessario approntare apposite misure di ordine fiscale idonee a consentire il controllo delle transazioni finanziarie da e verso l'estero effettuate da quei soggetti residenti che, non essendo tenuti alla redazione di bilanci, sfuggono alla concreta possibilità di indagine da parte del Fisco..."*.

Insomma, all'indomani della liberalizzazione valutaria (anche se, come abbiamo visto, parlare di "liberalizzazione" era forse un po' eccessivo) era tale il timore delle Finanze che la *deregulation* potesse dar luogo ad una serie di comportamenti evasivi ed elusivi e, dunque, cagionare consistenti perdite di gettito, che tale preoccupazione venne condivisa dall'intero Governo, che si risolse ad intervenire attraverso lo strumento del decreto legge.

Di tale clima di apprensione che si era venuto a creare ne è buona testimonianza il preambolo al D.L. 167/1990, nel quale si legge

*"...Visti gli artt. 77 e 78 della Costituzione, ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni di carattere fiscale atte a consentire la possibilità di controllo di talune operazioni finanziarie da e verso l'estero, anche in vista della predisposizione di meccanismi di cooperazione e di scambio di informazioni tra i Paesi comunitari, nonché di talune importazioni ed esportazioni al seguito di denaro, titoli o valori per contenere l'uso del contante..."*.

Naturalmente la chiamata in causa della esigenza di predisporre meccanismi di cooperazione e scambio di informazioni tra i Paesi comunitari è affermazione alquanto vaga e fuorviante rispetto al vero obiettivo del provvedimento, che era e rimaneva quello di vigilare sui titolari di capitali per finalità fiscali, e comunque contenere l'uso del contante nelle transazioni con l'estero. A tale ultimo proposito si attira l'attenzione sulla circostanza che la Legge n. 55/1990, entrata in vigore appena due mesi prima del D.L. in rassegna, e con dichiarate finalità di introdurre disposizioni urgenti per la lotta alla criminalità associativa di stampo mafioso, aveva esteso a tutte le operazioni di trasferimento o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo, per importi superiori a 20 milioni di lire (€ 10.329) l'obbligo dell'identificazione e della registrazione della clientela, prima limitato ai soli soggetti che avessero effettuato tali operazioni in contanti.

### 3. Il D.L. 28 giugno 1990 n. 167

All'indomani dell'introduzione della normativa non tardarono ad arrivare le prime critiche, soprattutto di matrice comunitaria. Si ritiene particolarmente interessante, ai fini di una migliore comprensione del dibattito che si era sviluppato attorno al provvedimento, notare le osservazioni in risposta alle critiche ricevute approntate dal Servizio antiriciclaggio del Ministero del Tesoro (indubbiamente il fatto stesso che a difendere una legge fondamentale tributaria sia stato chiamato tale organo, può fornire una migliore percezione di quanto "trasversale" fosse la disciplina appena introdotta, fortemente voluta da diverse amministrazioni dello Stato, e idonea a servirne i diversi fini istituzionali).

Ad ogni modo, il servizio antiriciclaggio del Ministero del Tesoro così difese il D.L.167/1990 dalle critiche piovute da Bruxelles:

*"..il provvedimento non costituisce in alcun modo ostacolo alla libera circolazione dei capitali, bensì incide solo sulle modalità del loro trasferimento. Nel rispetto di tali modalità possono essere liberamente importati ed esportati capitali di qualunque entità. Le particolari restrizioni previste per i trasferimenti al seguito sono giustificate dalla difficoltà di controllare tali transazioni che divengono, quindi, potenziali veicoli di evasione fiscale. In tal senso il D.L. 167/1990 è validissimo strumento cautelare tanto ai fini fiscali quanto ai fini antiriciclaggio.."*

Le principali innovazioni apportate dalla normativa in esame (di seguito, D. L.167/1990), riguardano:

1. L'introduzione dell'obbligo di evidenza dei trasferimenti superiori ad un determinato ammontare da e verso l'estero effettuati da residenti per mezzo degli intermediari professionali abilitati (a cura degli intermediari bancari e finanziari);
2. L'introduzione di taluni vincoli a carico degli intermediari per i trasferimenti all'estero effettuati per conto di soggetti non residenti;
3. L'imposizione di particolari adempimenti per l'importazione ed esportazione al seguito di denaro titoli e altri valori mobiliari ( a cura dei viaggiatori);
4. L'introduzione dell'obbligo di dichiarazione annuale degli investimenti ed attività estere (a cura dei contribuenti).



### 3.1 Trasferimenti da parte di soggetti residenti

Ai sensi dell'art. 1, 1° comma, del D.L. 167/1990 gli intermediari così come individuati dal 2° comma del medesimo art. 1 (e cioè oltre alle banche, alle SIM e all' Ente poste italiane, anche le società finanziarie e fiduciarie e gli intermediari diversi da quelli citati che per ragioni professionali effettuano il trasferimento o comunque si interpongono nella sua esecuzione, es. agenti di cambio), che si interpongono nei trasferimenti da e verso l'estero di denaro, titoli o certificati in serie o di massa di importo superiore a 20 milioni di lire effettuati anche tramite movimentazione di conti o mediante assegni bancari, postali e circolari per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR residenti in Italia devono mantenere evidenza anche mediante rilevazione elettronica dei seguenti elementi:

- generalità, denominazione o ragione sociale, domicilio e codice fiscale del soggetto;
- data, causale e importo dell'operazione ;
- estremi identificativi degli eventuali conti di destinazione.

In ordine alla definizione di "trasferimento" l'ABI, con sua circolare n. 29 del 10 maggio 1990, ha precisato che con tale termine deve intendersi

*"...ogni singolo intervento della banca (intermediario) per un'operazione di importo superiore alla soglia legale di venti milioni di lire o controvalore, diretto a spostare disponibilità finanziarie da e verso l'estero, anche mediante addebito o accredito di conti".*

I dati e le notizie in tal modo rilevati devono essere tenuti per un quinquennio (varrà la pena osservare da subito che i dati e le notizie rilevati nel trasporto al seguito devono essere conservati per un tempo esattamente doppio), a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, ed alla stessa trasmesse con le modalità stabilite in appositi decreti di cui all'art.7. Il D.M. 29 dicembre 1993 n. 598 (emanato dal Ministero delle Finanze, di concerto con i Ministeri del Tesoro, dell'Interno e del Commercio Estero) ha approvato le modalità di comunicazione che le banche e gli altri intermediari devono utilizzare per la trasmissione dei dati e delle notizie raccolte sulla propria clientela all'anagrafe tributaria, stabilendo che gli stessi debbano trasmettere le notizie richieste su supporti magnetici, nel caso in cui si avvalgano, direttamente o tramite terzi, di centri di elaborazione dati, ovvero su supporto cartaceo - negli altri casi - secondo una modulistica riportata in allegato al regolamento contenuto nel medesimo Decreto interministeriale.

Il citato Decreto ha altresì fissato al 31 marzo di ogni anno (con riferimento all'intero anno solare precedente) il termine entro il quale tali segnalazioni devono pervenire all'Amministrazione finanziaria. Si noti che precedentemente all'entrata in vigore dell'art. 20, comma 3, della L. 413/1991 la situazione si presentava ribaltata: era l'Amministrazione Finanziaria che aveva il compito di richiedere i dati e le notizie raccolti dal sistema bancario, ed a tale compito assolveva con richieste circostanziate e mirate, innescate, almeno di norma, da una parallela attività ispettiva in corso. Dal 1992 in poi, invece, con le modifiche introdotte dalla legge finanziaria per l'anno 1992 citata, la situazione si è rovesciata, con un effetto di ingolfamento dell'attività dell'Amministrazione finanziaria, la quale si è ritrovata praticamente investita da una mole impressionante di dati e notizie che forse solo da qualche tempo è in grado di gestire in modo efficiente.

In ordine alla veridicità dei dati e delle notizie trasmesse, è pacificamente condivisa l'opinione secondo la quale l'intermediario non ha responsabilità nell'eventualità di una falsa dichiarazione (ad esempio di non residenza) ricevuta da parte del soggetto, non avendo (l'intermediario) compiti di accertamento e verifica, almeno in questa fase.

L'obbligo delle evidenze, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, è esteso *tout court* anche alle negoziazioni di titoli o certificati in serie o di massa esteri effettuati da soggetti residenti di cui al 1° comma, dunque anche nel caso di titoli esteri già esistenti nel portafoglio di un intermediario. La disposizione trova la sua *ratio* nella necessità di tenere evidenza anche degli acquisti e vendite di valori mobiliari esteri effettuate direttamente con gli intermediari oltre che per il loro tramite (in tali casi ancorché non vi sia un vero movimento da e verso l'estero, le operazioni realizzate sottintendono comunque il possesso, da parte dei soggetti coinvolti nell'operazione, di attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi tassabili in Italia).

Per ciò che concerne il limite di venti milioni di lire o controvalore (€ 10.329), si noti che manca nel D.L. 167/1990 una disposizione analoga a quella contenuta nella legislazione antiriciclaggio (L. 197/1991) che – lo ricordiamo – consente all'intermediario, in ricorrenza di determinate condizioni, di associare due (o più) operazioni ancorché intervenute in tempi diversi; dunque tale limite andrà calcolato con riferimento ad ogni singola operazione in cui è intervenuto l'intermediario.

### *3.2 Trasferimenti da parte di soggetti non residenti*

All' art.1 è stato aggiunto in sede di conversione, il comma 4-*bis*, il quale introduce particolari vincoli per i trasferimenti all'estero effettuati da soggetti non residenti attraverso gli intermediari. In particolare questi ultimi possono perfezionare trasferimenti verso l'estero per conto di non residenti esclusivamente nei limiti dei tra-

sferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, sulla base di idonea documentazione comprovante da esibire all'intermediario secondo le modalità stabilite dal D.M. 8 agosto 1990. Più in particolare, la norma dispone che i non residenti siano tenuti ad esibire all'intermediario la documentazione (anche in copia) relativa, ogni volta che:

1. versino denaro nei propri rapporti; in tale caso ad essere esibita sarà copia della dichiarazione resa all'UIC ex art. 3 D.L.167/1990 concernente le somme precedentemente importate, o, negli altri casi, la documentazione relativa all'operazione realizzata;
2. acquistino titoli o altri valori mobiliari con regolamento dell'operazione in denaro;
3. chiedano il trasferimento all'estero di denaro, titoli o altri valori mobiliari che provvedono a consegnare agli intermediari stessi.

Si noti che non è previsto alcun tetto minimo di importo, pertanto gli obblighi scatteranno anche con riferimento ad operazioni di ammontare inferiore ai 20 milioni di lire o controvalore.

### *3.3 Fattispecie di esonero. I valori in regime amministrato e gestito*

Una importante eccezione agli obblighi di monitoraggio che hanno gli intermediari è rappresentata dall'art. 10 del D.Lgs. 461/1997. La norma citata dispone che gli obblighi di rilevazione appena commentati, ex art. 1 D.L. 167/1990, non si applicano per i trasferimenti da e verso l'estero relativi ad operazioni effettuate nell'ambito dei contratti e dei rapporti di cui agli artt. 6 e 7 del medesimo D.Lgs. 461/1997, relativamente ai quali il contribuente abbia esercitato le opzioni previste nei citati articoli. In buona sostanza il ragionamento fatto dal legislatore tributario è più o meno il seguente: qualora il contribuente che detenga titoli o certificati in serie o di massa abbia esercitato l'opzione prevista nell'art. 6 (regime del risparmio amministrato) o 7 (regime del risparmio gestito) del D.Lgs. 461/1997, la tassazione della materia imponibile avviene direttamente ad opera dell'intermediario con relativo esonero del contribuente stesso da qualsivoglia onere dichiarativo; pertanto una segnalazione all'amministrazione finanziaria basata su tali rapporti appare completamente priva di concreta utilità. Pressoché unanimemente si ritiene inoltre che l'esonero ben possa riguardare anche le operazioni realizzate al fine di immettere i titoli o i certificati di cui sopra in un rapporto di deposito acceso ed opzionato per i suddetti regimi, atteso che ogni eventuale successiva creazione di materia imponibile verrà assoggettata a tassazione da parte dell'intermediario stesso. L'Amministrazione finanziaria, con circolare n. 60/E del 19 giugno 2001 ha confermato tale esonero per le operazioni suscettibili di generare redditi diversi di natura finanziaria assogget-

tabili ad imposta sostitutiva, ma ha altresì stabilito, di contro che

*"..i flussi di denaro di importo superiore ai 20 milioni, relativi all'accreditamento di redditi di capitale di fonte estera (dividendi, interessi, proventi di OICVM, ecc.) anche se relativi ad azioni, quote ed altri strumenti finanziari immessi nel regime del risparmio amministrato, sono comunque soggetti alla disciplina del monitoraggio fiscale in quanto gli stessi non costituiscono redditi relativi ad operazioni effettuate nell'ambito del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D.Lgs 461/1997..".*

Tuttavia, con il conforto di autorevole dottrina, si può sostenere che l'esonero previsto dall'art. 10 D.Lgs. 461/1997 dovrà essere accordato in tutti i casi in cui il prelievo tributario operato dall'intermediario abbia natura esaustiva di tutti gli obblighi del contribuente (applicazione di imposta sostitutiva o di ritenuta a titolo d'imposta); di contro, dovranno essere monitorate e segnalate tutte le operazioni per le quali l'intermediario non ha operato alcuna ritenuta, ovvero l'ha operata a titolo di acconto. Conclusivamente:

- non dovranno essere segnalate le operazioni da e verso l'estero aventi ad oggetto titoli e strumenti finanziari suscettibili di produrre redditi diversi di natura finanziaria di cui all'art. 81 comma 1 lett. da *c-bis* a *c-quinquies*, effettuate attraverso conti o rapporti per i quali sia stata esercitata l'opzione per il regime del risparmio amministrato o gestito;
- viceversa, i proventi derivanti dagli investimenti esteri (dividendi, interessi, proventi delle quote di fondi comuni, ecc.- questi andrebbero sempre segnalati perché soggetti a ritenuta d'acconto con obbligo di dichiarazione da parte del contribuente -) attesa la loro natura di redditi di capitale, e non di redditi diversi, non potranno dirsi ricompresi nelle fattispecie di esonero ex art. 10 comma 4.

Tale impostazione appare in linea con il principio generale più sopra enucleato, in base al quale ben potranno essere escluse da segnalazione tutte quelle operazioni che danno luogo a materia imponibile che l'intermediario provvede ad assoggettare a ritenuta a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva; tali meccanismi impositivi, infatti, sollevando il contribuente da ulteriori adempimenti, rendono inutile ogni segnalazione al fisco.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Si segnala che il medesimo art. 10 del D. lgs. n. 461 del 1997—oltre a prevedere l'esonero dagli obblighi di rilevazione per i trasferimenti da e verso l'estero, di cui si è detto—prevede a carico degli intermediari un obbligo di comunicazione delle cessioni e altre operazioni suscettibili di produrre redditi diversi di natura finanziaria (art. 81 lett. da *c* a *c-quinquies* D.P.R. 917/1986). Anche in questo caso, l'obbligo di comunicazione è escluso se il contribuente interessato abbia optato per il "regime del risparmio amministrativo" e per il "regime del risparmio gestito".

#### **4. I trasferimenti al seguito di denaro, titoli e altri valori mobiliari**

Non sarà superfluo ricordare che originariamente in Italia vigeva il divieto di esportare al seguito denaro contante per un ammontare superiore alla soglia dei venti milioni di lire; ai viaggiatori era consentito trasportare al seguito (in eccedenza a tale soglia) solo titoli ed altri valori mobiliari, e – beninteso - previa dichiarazione doganale.

Ricordiamo che già con le disposizioni dell'art. 11 del T.U. delle leggi in materia valutaria erano state apposte precise regole all'esportazione di denaro da parte di soggetti residenti. La successiva entrata in vigore del D.M. 27 Aprile 1990 (art. 1, comma 2) aveva liberalizzato tale tipo di operazioni. In tale quadro il D.L. 167/1990 è intervenuto al preciso scopo di salvaguardare da un punto di vista fiscale, la esecuzione di tale tipologia di trasferimenti.

L'art. 3 del D.L. in esame stabilisce che i trasferimenti al seguito o mediante plico postale da e verso l'estero da parte di residenti e non, di denaro, titoli e altri valori immobiliari di importo superiore a 20 milioni (o controvalore) devono essere dichiarati all'Ufficio Italiano dei Cambi.

Alla presentazione della dichiarazione è obbligato:

- chiunque (residente o meno) attraversi la frontiera recando seco denaro, titoli o altri valori mobiliari in qualunque valuta di importo superiore alla soglia stabilita;
- chiunque riceva dall'estero o invii all'estero plichi postali contenenti denaro titoli o altri valori mobiliari di importo superiore al limite stabilito.

Oggetto della dichiarazione dovranno essere il denaro contante, gli assegni, i certificati di deposito, i titoli azionari, obbligazionari e di Stato, altri titoli di credito al portatore, nominativi ed altri valori mobiliari.

La norma detta precise indicazioni altresì sul momento in cui sorge l'obbligo dichiarativo, identificandolo nei passaggi di frontiera in entrata o in uscita dal territorio nazionale da e verso Paesi extracomunitari, e nelle 48 ore successive o antecedenti a tale passaggio nei movimenti da e verso Paesi comunitari. Nei trasferimenti a mezzo plico postale all'atto della spedizione all'estero, ovvero entro 48 ore dalla ricezione.

Nei passaggi di frontiera verso Paesi extracomunitari la dichiarazione redatta su modello approvato, deve essere presentata in duplice copia all'ufficio doganale di transito il quale, dopo aver controllato le generalità del dichiarante, trattiene un esemplare restituendo una copia munita di visto.

La procedura è la medesima per i passaggi da e verso Paesi comunitari, con l'unica differenza che in tal caso la dichiarazione può essere presentata nelle 48 ore prece-

denti l'uscita o successive all'entrata. La dichiarazione può essere altresì presentata ad una banca, ad un ufficio doganale, ad un ufficio postale ovvero presso un Comando della Guardia di Finanza. E' evidente che in caso di spedizione la dichiarazione verrà consegnata presso il medesimo ufficio postale accettante.

I destinatari della dichiarazione (banche, uffici postali, comandi della G.di F.) dovranno spedire le dichiarazioni ricevute all'Ufficio Italiano dei cambi entro la fine del mese successivo a quello di ricezione, mentre quest'ultimo provvederà a inoltrare i dati e le informazioni acquisite all'Amministrazione finanziaria.

## **5. Gli obblighi dichiarativi: il modello RW della dichiarazione annuale dei redditi**

Gli artt. 2 e 4 del D.L. 167/1990 obbligano i soggetti interessati (persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR) residenti in Italia che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, ad indicarli nella dichiarazione dei redditi.

Gli obblighi dichiarativi pertanto riguardano:

- i c.d. "flussi", ossia l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero di denaro, titoli e certificati in serie o di massa (tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo d'imposta i soggetti non detengano investimenti o attività finanziarie della specie);
- le c.d. "consistenze", ossia l'ammontare degli investimenti e delle attività estere di natura finanziaria detenute alla fine del periodo d'imposta.

Tali obblighi di dichiarazione sono assolti attraverso la compilazione del modello Unico, quadro RW, la cui compilazione è obbligatoria qualora l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati e/o l'ammontare complessivo degli investimenti ed attività estere di natura finanziaria detenuti al termine del periodo stesso superi l'importo di 20 milioni di lire o controvalore.

Il quadro RW, che qualora il soggetto interessato sia esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi deve comunque essere presentato (unitamente al frontespizio del modello UNICO), si compone di tre sezioni:

- Sezione I, nella quale devono essere indicati i trasferimenti da o verso l'estero per causali diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria (sono le c.d. "operazioni correnti"), effettuati attraverso intermediari non residenti (*rectius*, senza avvalersi di intermediari residenti);
- Sezione II, destinata ad accogliere l'ammontare complessivo degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria (le c.d. "consistenze di fine periodo");
- Sezione III, nella quale vanno indicati i flussi dei trasferimenti da, verso e sull'estero (estero su estero) siano tali trasferimenti operati attraverso non residenti, intermediari residenti, ovvero direttamente, e che hanno interessato gli investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria di cui alla Sezione II.

Le sezioni II e III dovranno essere compilate solo se attraverso gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria possano essere conseguiti da parte del soggetto redditi di fonte estera imponibili in Italia, sempre che l'ammontare complessivo dei trasferimenti da, verso e sull'estero che ha interessato tali investimenti e attività ha superato l'importo di € 10.329 (controvalore di 20 milioni di lire, art. 4 commi 1 e 5).

Nel silenzio della norma, la nozione di investimenti esteri e attività estere di natura finanziaria pare essere piuttosto ampia; in essa devono essere ricomprese le azioni, le partecipazioni non rappresentate da titoli (come ad esempio le *partnership* di diritto anglosassone), altri valori mobiliari, beni e diritti reali (ivi compresa la proprietà a tempo parziale, c.d. "multiproprietà") prestiti, crediti, e, secondo la recente circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 85/E del 1° Ottobre 2001 (a commento del D. L. 25 Settembre 2001 n. 350, c.d. "Scudo fiscale") anche i preziosi e le opere d'arte.

Nell'ambito oggettivo in parola debbono essere fatti rientrare anche i premi pagati ad una compagnia di assicurazione non residente in virtù di una polizza assicurativa sulla vita. In base alla condivisibile ricostruzione operata dall'Amministrazione finanziaria nella medesima circolare 85/E cit. infatti, tali premi devono essere ritenuti attività estere di natura finanziaria attraverso cui il soggetto beneficiario può conseguire redditi di fonte estera imponibili in Italia, e pertanto, qualora superino l'importo minimo stabilito dalla legge, la loro indicazione nelle sezioni II e III del modello RW sarà obbligatoria.

Sarà importante rilevare che tanto per la dichiarazione delle consistenze detenute all'estero alla fine del periodo d'imposta (da indicare nella Sezione II) che per quella dei trasferimenti (Sezione III) la norma fa sempre riferimento al loro "valore complessivo". Pertanto, e conformemente all'interpretazione data dall'ABI nella cir-

colare n. 29 del 10 Maggio 1990 citata,

*"..per il contribuente l'obbligo di dichiarazione sussisterà anche relativamente ad operazioni per le quali l'intermediario non è obbligato alla tenuta delle evidenze di cui all'art. 1 e, dall'altro, tale obbligo va assolto qualunque sia il canale di cui il soggetto residente si sia avvalso per effettuare il trasferimento con la conseguenza che per la determinazione del detto "valore complessivo" si dovrà tener conto anche dei trasferimenti attuati mediante intermediari non residenti ai sensi dell'art. 2".*

In buona sostanza la norma richiede non solo l'indicazione delle giacenze, ma anche degli atti di disposizione ad esse riferibili, al momento della costituzione delle disponibilità, dell'incremento di esse, o del loro decremento. Pertanto, se un determinato importo viene accreditato su un conto estero riferibile ad un determinato soggetto, l'operazione rileverà come trasferimento ai sensi dell'art. 4 comma 2 all'atto della sua costituzione, come detenzione di attività estera per tutto il tempo in cui gli importi rimarranno in giacenza sul conto (art. 4 comma 1) e, nel caso di ulteriori movimentazioni, come decremento (art. 4 comma 2). L'obbligo di dichiarare le provviste di ammontare superiore a 20 milioni sussiste infatti a prescindere dalla circostanza che siano intervenute movimentazioni in corso d'anno.

### *5.1 Obblighi dichiarativi: la relazione intercorrente tra soggetto e bene*

Con specifico riferimento alle norme sul monitoraggio fiscale il Servizio Centrale degli Ispettori Tributarî ha sostenuto che gli obblighi di compilazione del quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi andrebbero interpretati "estensivamente", giungendo ad affermare che i legali rappresentanti di società italiane debbano indicare in tale quadro gli eventuali fondi neri all'estero delle società rappresentate.

Si osservi in proposito quanto affermato nella Relazione pubblicata nei quaderni del SECIT, Dicembre 1996, al cui paragrafo 1 si legge testualmente che

*"...consistendo l'obbligo sancito dall'art. 4 D.L. 167/1990 nella dichiarazione di un dato economico di fatto e non nella evidenziazione di una mera imputazione formale, non può ritenersi esentato dall'obbligo la persona fisica che effettivamente gode dei risultati dell'operazione finanziaria all'estero".*

Pertanto, ad opinione degli Ispettori Tributarî del SECIT, dovrebbe darsi rilevanza ad una situazione di fatto, e ciò a prescindere dalla relazione giuridica di proprietà o altro diritto reale intercorrente tra soggetto e bene.



La posizione è stata criticata e considerata come uno dei frequenti casi in cui in seno a tale organismo sono sorte incongruenze interpretative.

La Relazione testé citata si pone, infatti, in contrasto con la nozione di detenzione rilevante ai fini della normativa in esame sul monitoraggio fiscale. Questa, invero, deve essere intesa - con il conforto di maggioritaria e qualificata dottrina - quale titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale idoneo ad assicurare il diritto alla percezione di redditi imponibili in Italia.

Si è visto, infatti, come gli obblighi di dichiarazione di cui al D.L.167/1990 riguardano esclusivamente quegli investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria idonei, anche astrattamente, a produrre redditi che la persona fisica residente sia obbligata a dichiarare in Italia.

Di conseguenza, la dottrina e la giurisprudenza hanno escluso gli obblighi di compilazione del modello RW da parte dei legali rappresentanti di società, in relazione alle disponibilità ascrivibili a queste ultime, sottolineando che

*"..la pretesa impositiva e di conseguenza sanzionatoria, difetterebbe - in tali casi - dei presupposti oggettivi e soggettivi in quanto è inequivocabile che le disponibilità finanziarie siano di esclusiva spettanza della società, essendo quest'ultima titolare del diritto di proprietà idoneo ad assicurare la percezione dei redditi"* (in tal senso Commissione Tributaria provinciale di Milano, Sezione XII, 27.01.1998 n. 289; conformi Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sezione I, 07.06.1999 n. 66; Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sezione XIX, 19.12.1999, n. 377; Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sezione I, 22.12.1999, n. 513; Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sezione XXVII, n. 60).

## 5.2 Tassazione presuntiva

Per fronteggiare l'eventualità che il soggetto interessato non esponga in dichiarazione i redditi percepiti, il legislatore ha posto, con la norma di cui all'art. 6, una presunzione *juris tantum* in ordine alla "fruttuosità" degli investimenti esteri effettuati, i quali si considerano fruttiferi - salvo prova contraria - in misura pari al *tasso ufficiale medio di sconto* (oggi "tasso medio di riferimento") vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta, a meno che in sede di dichiarazione non venga specificato trattarsi di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d'imposta. La prova contraria può essere fornita dal contribuente entro 60 giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle imposte.

Relativamente alla prova, da più parti ci si è interrogati in cosa detta prova debba consistere, se debba riguardare le cause di un rendimento inferiore al tasso ufficiale medio di sconto, o di un rendimento negativo. In ogni caso resta inteso che al con-

tribuyente è data facoltà di fornire la prova entro i 60 giorni. Se egli non ritiene provvedere in questa sede, può sempre farlo in sede contenziosa.

## **6. Le sanzioni**

### *6.1 Omessa o infedele dichiarazione per i trasferimenti al seguito*

L'art. 5 comma 3 stabilisce che chiunque trasferisca o tenti di trasferire (si noti la rilevanza data al tentativo) al seguito all'estero (o dall'estero) somme eccedenti il limite stabilito senza aver provveduto a presentare la dichiarazione, si rende autore di una violazione colpita da sanzioni amministrative pecuniarie fino al 40 % dell'importo non dichiarato (dunque eccedente la soglia legale).

L'art. 5-ter prevede altresì il sequestro delle somme eccedenti il controvalore di 20 milioni, il quale è però eseguibile fino ad un limite del 40 % dell'importo eccedente (si prescinde dal limite se l'oggetto del sequestro è indivisibile o è ignoto l'autore dei fatti).

Il soggetto in pregiudizio del quale il sequestro è effettuato, può ottenere dall'UIC la restituzione dei valori sequestrati depositando presso la Tesoreria Provinciale dello Stato del luogo di propria residenza o sede, o di quello ove è avvenuto il sequestro, una cauzione pari al 40 % dell'importo in eccedenza a garanzia del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione prestata per lo stesso ammontare da una banca operante nel territorio dello Stato. Nel caso di trasferimento al seguito di denaro o altri valori eccedenti il limite di 20 milioni che sia effettuato per conto di altri soggetti (siano essi persone fisiche o giuridiche) è fatto obbligo al soggetto che effettua il trasporto di dichiarare le generalità del soggetto o dei soggetti a beneficio dei quali il trasporto è effettuato (a tale funzione assolvono le caselle da 17 a 26 del quadro RW che dovranno pertanto essere debitamente compilate). Qualora tale obbligo sia omesso, ovvero tali generalità siano indicate in modo non corrispondente al vero, il dichiarante è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da 6 mesi ad un anno e con la multa da € 516 a € 5164.

Non sarà superfluo osservare sul punto che l'omessa dichiarazione dei valori in eccedenza ex art. 3 D.L.167/1990 ha come profitto solo ed esclusivamente l'eventuale vantaggio economico derivante dall'occultamento della situazione per la quale la legge stabiliva il dovere dell'informativa, e non il bene medesimo (denaro o altra utilità) il quale potrà pertanto legittimamente permanere nel patrimonio dell'autore della violazione; da tale premessa discende la conseguenza che l'accertamento di

tale violazione non consente in alcun modo di qualificare il denaro, titoli, o altri valori per i quali sia stata omessa la dichiarazione all'Autorità, come frutto di violazione di legge ai fini dell'applicazione dell'art. 14, comma 4 della legge 537/1993 e dunque della tassazione di questi come proventi di attività illecita.

In proposito si ricorda che ai sensi della norma sopra richiamata, rientrano tra i redditi tassabili anche quelli di fonte illecita, identificabili con i proventi, non sottoposti a sequestro o confisca o volontariamente restituiti, e derivanti da atti, fatti o attività costituenti illecito civile, penale o amministrativo. Tali proventi, ai fini della tassazione, sono classificati secondo le categorie di appartenenza (redditi di lavoro autonomo, d'impresa, ecc.). Norma incriminatrice di analoga funzione e tenore è costituita dall'art. 5 comma 8, il quale punisce con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da € 516 a € 5164

*“..chiunque fornisca agli intermediari false indicazioni sul soggetto realmente interessato al trasferimento, ovvero dichiara falsamente di non essere residente in Italia, in modo da non consentire l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 1...”*

Come si può agevolmente osservare entrambe le norme appena menzionate sono caratterizzate da:

- una falsità in atti relativamente alle esatte generalità del *dominus* dell'operazione, sorretta da un elemento psicologico diretto ad impedire agli intermediari il corretto adempimento degli obblighi loro commessi dalla legge;
- una falsità nella dichiarazione circa il proprio status di non residente;
- un comportamento omissivo in ordine alle generalità del soggetto per conto del quale è effettuata l'operazione.

Varrà la pena di osservare che il codice penale, all'art. 496 “False indicazioni sulla propria o sull'altrui identità”, punisce il reo con una pena edittale di minore entità rispetto a quella prevista per i reati previsti dalla norma speciale.

## 6.2 Le altre sanzioni

In ordine ad un problema interpretativo non di poco conto, è stato sempre e pressoché pacificamente ritenuto in dottrina e in giurisprudenza che le sanzioni che assistevano gli obblighi e i divieti di cui al D.L. 167/1990 avessero natura squisitamente tributaria, attesa anche la natura tributaria del provvedimento di legge.

In seguito al riordino della disciplina delle sanzioni tributarie non penali, effettuato con due interventi legislativi del 1997 (D.Lgs 471 e 472/1997), l'Amministrazione finanziaria si affrettò a chiarire che le sanzioni applicabili alle violazioni connesse alla

compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, previste dall'art. 5 del D.L.167/1990 dovevano ritenersi sostituite da quelle previste dall'art. 8, comma 1, del decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, attualmente ricomprese tra € 258 ed € 2065 (Ministero delle Finanze, circolare 98/E del 17 maggio 2000).

In tempi recentissimi è invece intervenuto un inasprimento delle sanzioni previste per le violazioni alla normativa sul monitoraggio fiscale, effettuato in occasione dell'entrata in vigore del D.L. 350/2001.

Tale provvedimento, meglio conosciuto con il suggestivo appellativo di "scudo fiscale", se da un lato ha fornito ai medesimi soggetti destinatari della normativa sul monitoraggio fiscale la possibilità - beninteso, a determinate condizioni - di far emergere attività detenute all'estero in violazione del D.L. 167/1990, dall'altro ha introdotto un cospicuo inasprimento delle sanzioni amministrative previste per le violazioni agli obblighi di segnalazione e dichiarazione previsti dallo stesso D. L.167/1990. Per ciò che concerne le sanzioni, l'inasprimento introdotto dall'art.19 del D.L. 350/2001 non è di poco conto. Si osservi infatti che la precedente sanzione "in misura fissa" (prevista, come detto, dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997) oscillante da € 258 a € 2.065, è stata sostituita da quella - ben più onerosa - di natura "proporzionale", da un minimo del 5% ad un massimo del 25% degli importi non dichiarati, e ciò a prescindere dal fatto che all'omessa indicazione in dichiarazione si sia ricollegata una effettiva evasione d'imposta.

Tali sanzioni si applicheranno alle fattispecie di:

- a. trasferimenti da e verso l'estero di denaro, titoli e certificati in serie o di massa, non connessi ad investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria, effettuati senza l'intervento degli intermediari residenti, per importi - nel corso del periodo d'imposta - superiori a € 10.329 (violazioni alla Sezione I del quadro RW);
- b. alle violazioni concernenti le consistenze - a fine periodo d'imposta - degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria di importo superiore a € 10.329 (Sezione II);
- c. nonché alle violazioni relative ai trasferimenti da verso e sull'estero di denaro titoli e certificati in serie o di massa connessi ad investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria anche se effettuati con l'intervento di intermediari residenti, per importi, nel corso del periodo d'imposta superiori a € 10.329 (Sezione III).

Poiché le nuove sanzioni di che trattasi sono entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del D.L.350/2001 (27 settembre 2001), si ritiene ch'esse siano di-

venute applicabili alle sole dichiarazioni i cui termini di presentazione a quella data non fossero ancora scaduti, attesa la vigenza in campo tributario dei principi, mutuati dal diritto penale, di legalità, determinatezza e irretroattività, con la nota eccezione della retroattività della legge più favorevole al trasgressore (c.d. *favor rei*).

Ma la novità senza dubbio più rilevante - e non solo in termini di entità - è costituita dalla introduzione, senza precedenti nel campo delle sanzioni tributarie, della possibilità di procedere a confisca di beni di titolarità del soggetto fino a concorrenza del valore dei beni, investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria che il soggetto avrebbe dovuto palesare nelle sezioni I e II del quadro RW.

La norma, essenziale quanto a formulazione, nulla dice in ordine all'entità del valore dei beni da sottoporre alla speciale misura cautelare (la norma dice "...è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati e con la confisca di beni di corrispondente valore"). A tal riguardo non sono mancati commenti, pure autorevoli (per tutti, Assonime, circ. n.60/2001), tendenti a sottolineare da un lato, i gravi problemi di ordine sistematico cui dà luogo l'introduzione di una sanzione (la confisca, appunto) non contemplata dalla disciplina generale in tema di sanzioni tributarie non penali (D.Lgs. 472/1997 cit.), e dall'altro l'eccessività di una tale misura utilizzata nei confronti di fattispecie solo prodromiche ad una futura ed assolutamente eventuale evasione d'imposta.

Si noti, infatti, che l'istituto della confisca è proprio del diritto penale (è stato finora regolato tassativamente dagli artt. 236 e 240 del Codice Penale, con la funzione di privare il reo del bene utilizzato per la commissione del reato, o di ciò che ne costituisce il prezzo, il prodotto o il profitto), e solo in tempi più recenti esteso alle sanzioni amministrative (art. 20 della L.689/1981).

Per ciò che concerne l'entità del controvalore da sottoporre a confisca, l'interpretazione letterale della norma non sembra lasciare molti "margini interpretativi": la locuzione *beni di corrispondente valore* sembra inequivocabilmente riferita all'ammontare delle attività estere non dichiarate. Si deve tuttavia segnalare in dottrina un differente filone interpretativo che, sulla base di un criterio di ragionevolezza, e nel sollecitare un non più rinviabile chiarimento ufficiale al riguardo, ha suggerito che l'importo dei beni da confiscare venga commisurato a quello della sanzione irrogabile, e non già all'importo dell'attività estera che il soggetto ha colpevolmente omesso di monitorare.

Più di un commentatore ha voluto ravvisare nel generale inasprimento sanzionatorio, nonché nella introduzione di una sanzione di tale portata, il perseguimento di obiettivi di incentivazione all'adesione al provvedimento di emersione delle attività detenute all'estero in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale (D.L. 350/2001), ritenendo - e non a torto - che le sanzioni che fino ad oggi hanno assistito tali obblighi, attesa la loro entità, più sopra ricordata, non possono proprio dirsi aver costituito ef-

ficace deterrente.

Un'ultima notazione: essendo stata la sanzione della confisca introdotta in sede di lavori di conversione, essa troverà applicazione solo alle violazioni commesse a partire dal 25 novembre 2001 (e non, come invece tutte le altre, dal 27 settembre).

## APPENDICE

### **Normativa di riferimento:**

- D.L. 28 Giugno 1990 n. 167;

### **Riforma della fiscalità finanziaria**

- D.Lgs. 125/1997;
- D.Lgs. 21 Novembre 1997 n. 461;

### **Normativa tributaria collegata:**

- Art. 41 D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917;
- Art. 81 D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917;

### **Disciplina sanzionatoria:**

- D. Lgs. 18 Dicembre 1997, n. 471;
- D.Lgs. 18 Dicembre 1997, n. 472;
- D.L. 26 Settembre 2001, n. 350;

### **Prassi:**

- Ministero delle Finanze, Circolare n. 165/E del 24 Giugno 1998;
- Circolare ABI – serie tributaria - 17 Luglio 1990 n. 36;
- Circolare ABI – serie tributaria – 17 Settembre 1991, n. 66;
- Circolare ABI – serie tributaria, n. 29;
- Circolare UIC, 23 Maggio 1997, n. 6020;
- Circolare ABI – serie tecnica - 30 giugno 1997, n. 92;

### **Dottrina:**

- M. Piazza, *Guida alla fiscalità internazionale*, ed. Il sole 24 ore;
- S. Merz, *I Capitali*, Cedam;
- A. Simonetti, *Monitoraggio Fiscale*, in *Il controllo dei movimenti di capitale (Antiriciclaggio usura e monitoraggio fiscale)*, IPSOA, 2000;
- D'Agostino, *Normativa in materia di rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti di denaro titoli e valori da e per l'estero*, in *Il Fisco* n. 15/1997, p. 4195 e ss.;
- R. Lupi, *Interrogativi in tema di monitoraggio fiscale*, in *Riv. Dir. Priv.*, p. 514 ;
- A. Nuzzolo, U. Lacommarà, *Le recenti innovazioni legislative in materia di movimentazioni valutarie e le interpolazioni con la normativa antiriciclaggio*, in *Il Fisco* n. 25/1997;
- P. Centore e A. Arrigoni *Il nuovo sistema sanzionatorio* in *Corriere Tributario* n.

- 20, IPSOA 1998;
- M. Piazza, *Meno vincoli sui conti correnti all'estero*, in *Il Sole 24 ore* del 18 giugno 2002.

**D.L. 28 Giugno 1990 n. 167:**  
**Giurisprudenza significativa**

1. Libretti di deposito bancario nominativi.

*Il libretto di deposito bancario nominativo, ancorché eventualmente qualificato come pagabile al portatore, non rientra nel novero dei titoli al portatore né degli altri titoli o valori mobiliari a cui si riferisce la previsione dell'art. 3 D.L. 28 Giugno 1990 n. 167, convertito in Legge 4 Agosto 1990, n. 227, sanzionata a norma dello stesso testo legislativo.*

Suprema Corte di Cassazione, Sez. I civile, sent. N. 5601 del 18 Giugno 1996, Landolfi c. Ministero del Tesoro (rv 498150).

2. Importazione o esportazione di titoli al portatore denominati in lire o valute estere per un importo superiore a lire 20 milioni.

*L'infrazione valutaria prevista agli artt. 3, comma 1 e 5, del D.L. 28 Giugno 1990, n. 167, convertito nella Legge n. 227 del 1990, relativa all'importazione o esportazione di titoli al portatore denominati in lire o valute estere per un importo superiore a lire 20 milioni, postula, sotto il profilo soggettivo, un comportamento cosciente e volontario, ancorché non preordinato a fini illeciti, o non consapevole dell'illiceità del fatto e, sotto il profilo oggettivo, l'idoneità di detti titoli alla successiva costituzione di rapporti obbligatori con i non residenti nello Stato; idoneità che non è esclusa dalla circostanza che i titoli manchino della data, del luogo di emissione o della firma di girata, nonché del fatto che si tratti di assegni postdatati o con data falsa, privi di copertura o, comunque, non onorabili dalla banca trattaria.*

Suprema Corte di Cassazione, Sez. I civile, sent. N. 11337 del 15 Novembre 1997, Ministero del Tesoro c. Biancalani (rv 509953)

3. Importazione o esportazione di titoli al portatore denominati in lire o valute estere per un importo superiore a 20 milioni di lire.

*In tema di infrazioni valutarie, la ratio della norma di cui all'art. 3 del D.L. n. 167/1990, convertito nella Legge n. 227/1990 ( a mente del quale l'importazione o l'esportazione al seguito, o mediante plico postale o equivalenti, da parte di residenti, di titoli al portatore, pos-*



sono essere effettuate per un importo superiore a lire 20 milioni a condizione che i residenti compiano una dichiarazione alla dogana depositando uno specifico avviso) è tale da esigere l'adempimento dell'obbligo di dichiarazione al momento dell'accesso in dogana, a nulla rilevando (l'asserita) intenzione del contravventore di esigere successivamente gli assegni a mezzo banca, compilando in tale occasione il modulo valutario (principio affermato con riferimento ad una vicenda in cui il contravventore, fermato mentre percorreva la zona doganale di un aeroporto nazionale destinata ai viaggiatori in arrivo che non avevano dichiarazioni da rendere, aveva non soltanto ommesso di redigere e consegnare spontaneamente l'avviso relativo ai titoli che stava introducendo in Italia, ma negato espressamente di avere alcunché da dichiarare, ad eccezione di due cuscini ortopedici).

Suprema Corte di Cassazione, Sez. I civile, sent. N. 898 del 3 Febbraio 1999, Alessi c. Ministero del Tesoro (rv 522877).

#### 4. Titoli all'ordine.

L'obbligo di dichiarazione doganale opera anche per i titoli all'ordine. Infatti, nel D.L. 28 Giugno 1990, n. 167 (convertito con modificazioni nella Legge 4 Agosto 1990 n. 227) avente ad oggetto "rilevazioni a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori", l'art. 3, sotto la rubrica "importazioni ed esportazioni al seguito di denaro titoli e valori mobiliari" al primo comma, e con riferimento a soggetti residenti in Italia, stabilisce che l'importazione e l'esportazione al seguito (ovvero mediante plico postale o equivalente) di somme di denaro (in valuta italiana o estera), nonché di titoli al portatore, non possono essere effettuate per un importo superiore a lire 20 milioni; per gli altri titoli o valori mobiliari di importo superiore a lire 20 milioni, i residenti dovranno farne oggetto di dichiarazione depositando in dogana uno "specifico avviso"; deposito la cui omissione è sanzionata. La mera natura di titoli all'ordine non comporta affatto la consequenziale negazione della sussistenza dell'obbligo di dichiarazione doganale che concerne tutti i titoli o valori mobiliari di importo superiore a lire 20 milioni.

Suprema Corte di Cassazione, Sezione I, sent. n. 156 del 10 Gennaio 1998, Ministero del Tesoro c. Mezzadri (rv 511424).

#### 5. Accesso domiciliare.

In materia di accertamento delle imposte sui redditi, l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica ad eseguire l'accesso nell'abitazione del contribuente, prevista dall'art. 52 del D. P.R. 26 Ottobre 1972 n. 633, cui rinvia l'art.33 del D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 600, ha natura di atto amministrativo e pertanto non assoggettabile alle garanzie procedurali dettate dal codice di procedura penale cui il processo tributario resta estraneo. Né detta verifica, adottata con la procedura di cui al citato art. 5, può ritenersi inibita allorché sia originata

*da esigenze di accertamento in relazione ad illeciti valutari ove si consideri che il D.L. 28 Giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 Agosto 1990, n. 227, collega alle violazioni valutarie effetti fiscalmente rilevanti.*

Suprema corte di Cassazione, Sez. I, sent. n. 5644 del 5 Maggio 2000, Fiascaris c. Ministero del Tesoro (rv 536174).

## **Decreto Legge del 28/06/1990 n. 167**

### *Art. 1 - Trasferimenti attraverso intermediari*

1. Le banche, le società di intermediazione mobiliare e l'Ente poste italiane mantengono evidenza, anche mediante rilevazione elettronica, dei trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o certificati in serie o di massa, di importo superiore a 20 milioni, effettuati, anche attraverso movimentazione di conti o mediante assegni postali, bancari e circolari, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia. Tali evidenze riguardano le generalità o la denominazione o la ragione sociale, il domicilio, il codice fiscale del soggetto residente in Italia per conto o a favore del quale è effettuato il trasferimento, nonché la data, la causale e l'importo del trasferimento medesimo e gli estremi identificativi degli eventuali conti di destinazione.

2. Analoghe evidenze sono mantenute da società finanziarie, fiduciarie, e da ogni altro intermediario, diverso da quelli indicati al comma 1, che per ragioni professionali effettua il trasferimento o comunque si interpone nella sua esecuzione.

3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalità stabilite con i decreti di cui all'articolo 7.

4. Gli obblighi previsti dal presente articolo si applicano altresì per gli acquisti e le vendite di certificati in serie o di massa o di titoli esteri effettuati da persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, residenti in Italia, e nei quali comunque intervengono le banche, le società d'intermediazione mobiliare e gli altri soggetti indicati nei commi 1 e 2 .

4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei

limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo criteri da stabilire con decreto del Ministro delle finanze

*Art. 2 - Trasferimenti attraverso non residenti*

1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonché le società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia, che effettuano trasferimenti da o verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, senza il tramite degli intermediari di cui all'articolo 1, sono tenuti a indicare i trasferimenti medesimi nella dichiarazione annuale dei redditi quando risultano superati gli importi indicati nel comma 5 dell'articolo 4, ovvero nel comma 2 dell'articolo 5 .

1-bis. In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi .

*Art. 3 - Trasferimenti al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari*

1. I trasferimenti al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente da e verso l'estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari in lire o valute estere, di importo superiore a venti milioni di lire o al relativo controvalore, devono essere dichiarati all'Ufficio italiano dei cambi (UIC).

2. La dichiarazione, redatta in due esemplari e sottoscritta dal dichiarante, deve indicare:

- a) le generalità complete e gli estremi del documento di riconoscimento del dichiarante, nonché, se si tratta di residente, il suo codice fiscale;
- b) le generalità complete del soggetto per conto del quale il trasferimento è eventualmente effettuato, nonché, se si tratta di residente, il suo codice fiscale;
- c) il denaro, i titoli o i valori mobiliari oggetto di trasferimento, con il relativo importo;
- d) se il trasferimento è da o verso l'estero;
- e) per i residenti, gli estremi della comunicazione effettuata all'UIC per finalità conoscitive e statistiche a norma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia valutaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;

f) la data.

3. Se si tratta di trasferimenti in cui intervengono, come mittenti o destinatari, banche residenti, effettuati da vettori specializzati, l'indicazione prevista dalla lettera c) del comma 2 può essere sostituita da una distinta dei valori trasferiti datata e sottoscritta dal mittente, che costituisce parte integrante della dichiarazione.

4. La dichiarazione è depositata:

a) per i passaggi extracomunitari, presso gli uffici doganali di confine al momento del passaggio;

b) per i passaggi intracomunitari, presso una banca, se la dichiarazione è resa in occasione di un'operazione effettuata presso la banca stessa, ovvero presso un ufficio doganale, un ufficio postale o un comando della Guardia di finanza, nelle quarantotto ore successive all'entrata o nelle quarantotto ore antecedenti l'uscita dal territorio dello Stato.

5. Per i trasferimenti da e verso l'estero mediante plico postale la dichiarazione è depositata presso l'ufficio postale all'atto della spedizione o nelle quarantotto ore successive al ricevimento.

6. Nel computo dei termini previsti dai commi 4, lettera b), e 5, non si tiene conto dei giorni festivi.

7. Il soggetto che riceve la dichiarazione, dopo aver identificato il dichiarante, restituisce al medesimo uno dei due esemplari munito di visto. Il dichiarante deve recare tale esemplare al seguito per i passaggi extracomunitari in entrata e in uscita e per i passaggi intracomunitari in uscita. Le stesse disposizioni si applicano alla distinta prevista dal comma 3.

#### *Art. 3-bis - Esenzioni*

1. Le disposizioni previste dall'articolo 3 non si applicano ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da intermediari creditizi residenti o poste italiane, che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

#### *Art. 3-ter - Comunicazione e utilizzazione dei dati*

1. Le banche, gli uffici doganali, gli uffici postali e i comandi della Guardia di finanza spediscono all'UIC copia delle dichiarazioni ricevute a norma dell'articolo 3 entro la fine del mese successivo a quello di deposito. L'UIC può concordare con le banche e le amministrazioni interessate l'invio dei dati tramite canali informatici.

2. I dati sono utilizzati dall'UIC per fini di contrasto del riciclaggio e per gli altri fi-

ni di istituto. Essi sono conservati per la durata di dieci anni ed elaborati in forma nominativa, anche in deroga all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

3. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, i dati ricevuti dall'UIC sono trasmessi con le modalità previste dall'articolo 7, comma 1, all'amministrazione finanziaria, che li utilizza per i propri fini istituzionali; essi sono altresì comunicati, su richiesta, alle autorità indicate dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, per il perseguimento dei fini del medesimo decreto-legge.

*Art. 4 - Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività*

1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione dei redditi. Agli effetti dell'applicazione della presente disposizione si considerano di fonte estera i redditi corrisposti da non residenti, soggetti all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, o soggetti alla ritenuta prevista nel terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, n. 600, nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato .

2. Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresì indicato l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti non detengono investimenti e attività finanziarie della specie.

3. In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nei commi 1 e 2 non sussistono per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione od in amministrazione agli intermediari residenti indicati nell'articolo 1, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi .

5. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 non sussiste se l'ammontare complessivo degli investimenti ed attività al termine del periodo d'imposta, ovvero l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, non supera l'importo di 20 milioni di lire.

6. Ai fini del presente articolo viene annualmente stabilito, con decreto del Ministro delle finanze, il controvalore in lire degli importi in valuta da dichiarare, calcolato in base alla media annuale che l'Ufficio italiano dei cambi determinerà con riferimento ai dati di chiusura delle borse valori di Milano e di Roma .

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalla prima dichiarazione dei redditi da presentare successivamente al 31 dicembre 1990; gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria oggetto di tale dichiarazione, per i quali non siano stati compiuti atti, anche preliminari, di accertamento tributario o valutario, si considerano effettuati, anche agli effetti fiscali, nell'anno 1990

#### *Art. 5 - Sanzioni*

1. Per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, posti a carico degli intermediari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del 25 per cento degli importi delle operazioni cui le violazioni si riferiscono. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio delle imposte competente in relazione al domicilio fiscale dell'intermediario.

2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 2, relativo ai trasferimenti diversi da quelli riguardanti investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati e con la confisca di beni di corrispondente valore quando l'ammontare complessivo di tali trasferimenti è superiore, nel periodo di imposta, a lire 20 milioni.

3. La violazione degli obblighi previsti dall'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al quaranta per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire eccedente il controvalore di venti milioni di lire, con un minimo di lire duecentomila.

4. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati e con la confisca di beni di corrispondente valore.

5. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati.

6. Per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 4, comma 3, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste rispettivamente per la violazione delle di-

sposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 4.

7. Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera e), D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 125.

8. Chiunque fornisce agli intermediari di cui all'articolo 1 false indicazioni sul soggetto realmente interessato al trasferimento da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari ovvero dichiara falsamente di non essere residente in Italia, in modo da non consentire l'adempimento degli obblighi previsti nello stesso articolo 1, è punito, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.

8-bis. Chiunque, nel rendere la dichiarazione prevista dall'articolo 3, omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale effettua il trasferimento da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, ovvero le indica false, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.

*Art. 5-bis*<sup>1</sup>

*Art. 5-ter - Accertamento delle violazioni e sequestro*

1. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 3 e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

2. Nel caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, il denaro, i titoli o i valori mobiliari trasferiti o che si tenta di trasferire in eccedenza al controvalore di venti milioni di lire, sono soggetti a sequestro secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988 indicate nel comma 1.

3. Il sequestro è eseguito nel limite del quaranta per cento dell'importo in eccedenza, o senza tale limite se l'oggetto del sequestro è indivisibile o non è conosciuto l'autore dei fatti accertati.

4. Il sequestro è eseguito senza il limite indicato nel comma 3 anche quando, per la natura e l'entità dei valori trasferiti o che si tenta di trasferire, il relativo controvalore in lire non risulta agevolmente determinabile all'atto del sequestro medesimo. In tale caso, i valori sequestrati che superano il limite indicato nel comma 3 sono restituiti agli aventi diritto entro trenta giorni dalla data di esecuzione del sequestro.

5. L'interessato può ottenere dall'UIC la restituzione dei valori sequestrati depositando presso la tesoreria provinciale dello Stato del luogo della propria residenza o sede, o di quello del sequestro, una cauzione pari al quaranta per cento dell'impor-

---

<sup>1</sup> Articolo inserito dall'art. 22, L. 6 febbraio 1996, n. 52 e, successivamente, abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. d), D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore dello stesso

to in eccedenza a garanzia del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. La cauzione può essere sostituita da una fidejussione prestata per lo stesso ammontare da una banca operante nel territorio dello Stato.

*Art. 6 - Tassazione presuntiva*

1. Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, le somme in denaro, i certificati in serie o di massa od i titoli trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d'imposta. La prova contraria può essere data dal contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle imposte.

*Art. 7 - Criteri e modalità di applicazione*

1. Con decreti del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e del commercio con l'estero, sono stabilite particolari modalità per l'adempimento degli obblighi, nonché per la trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 nonché degli altri dati e notizie di cui al presente decreto, compreso l'eventuale invio all'Amministrazione finanziaria su supporto magnetico. Con gli stessi decreti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o causali e variati gli importi. Tali decreti saranno emanati in base all'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1-bis. L'amministrazione finanziaria procede, anche sulla base di criteri selettivi adottati per i controlli annuali, a verifiche nei confronti delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .

1-ter. Per l'inosservanza degli obblighi stabiliti dai decreti emanati ai sensi del comma 1, del presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 .

*Art. 8 <sup>2</sup> - Tassazione dei redditi di capitali prodotti all'estero*

---

<sup>2</sup> Articolo modificato dalla legge di conversione, dall'art. 3, comma 2, D.L. 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 novembre 1992, n. 429, dall'art. 10-ter, comma 7, L. 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dall'art. 13, comma 2, D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83 e, successivamente, abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. f), D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, a decorrere dal 1° luglio 1998.



*Art. 9 - Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.